

Appello sentenza Tribunale Brindisi

n. 2343 del 24.10.2019

Oggetto: iscrizione negli elenchi

dei lavoratori agricoli



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Lecce

Sezione Lavoro

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

Dott.ssa Daniela Cavuoto	Presidente
Dott.ssa Silvana Botrugno	Consigliere
Avv. Paola Zaza	Giudice Ausiliario relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 1026/2019 del
Ruolo Generale Sez. Lav. Appelli promossa

da

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura
generale richiamata in atti, dagli Avv.ti Luca Iero, Salvatore Graziuso e Fabiola Leone,

APPELLANTE

contro



CALO' ANTONIA, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dagli Avv.ti Sar Piero Giordano e Immacolata Elia,

APPELLATA

Il giorno 19 giugno 2020 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti riportate.

FATTO

Con sentenza n. 2343 del 24.10.2019, il Tribunale di Brindisi in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda proposta da Calò Antonia tesa alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per aver prestato attività lavorativa bracciantile per 71 giornate nell'anno 2015 (26 giornate alle dipendenze della Cooperativa Zeus e 45 giornate alle dipendenze della Agripom) con ordine all'INPS di adottare i provvedimenti consequenziali, dichiarando, altresì, l'insussistenza dell'indebito di cui alla nota del 6.3.2017, con condanna dell'INPS alla restituzione delle somme medio tempore recuperate in forza della stessa, oltre alla rifusione delle spese di lite.

Costitutosi in giudizio, l'Inps contestò gli avversi assunti richiamando l'accertamento trasfuso nei verbali ispettivi prodotto in causa, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Giudice di prime cure, esperita l'attività istruttoria mediante l'ascolto dei testi, ritenne che i testi escussi (Macchitella, Rizzello, Bello e Ligorio, quest'ultimo limitatamente al rapporto con Agripom) - con dichiarazioni lineari e coerenti tra loro avevano confermato le allegazioni attoree concernenti il luogo e il periodo di lavoro, l'osservanza di un orario prestabilito, la corresponsione di una retribuzione giornaliera, le mansioni svolte dall'istante alle dipendenze dell'azienda agricola Zeus ed Agripom, secondo le direttive dei titolari.

L'integrale riforma della sentenza di primo grado è stata chiesta dall'INPS con ricorso depositato in data 2.12.2019, affidandosi ai motivi di seguito illustrati e concludendo per l'accoglimento dell'appello, con rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Calò Antonia con la memoria di costituzione depositata in data 25.2.2020 ha contestato gli avversi argomenti e concluso per il rigetto dell'appello.

A seguito del decreto del 20.5.2020 e del deposito delle note per la trattazione scritta di parte appellante del 21.5.2020 e di quelle di parte appellata dell'8.6.2020 la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'appellante lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2700 e 2697 c.c., avendo il Tribunale ignorato le puntuali allegazioni dell'INPS, mai specificamente contestate da



controparte, che confermavano l'inesistenza di tutti i rapporti di lavoro fittiziamente denunciati da Zeus Soc. Coop. a r.l. e, per il periodo luglio 2015 – settembre 2016 da Agripom S.r.l. e fondando la propria decisione esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai testi.

Assume che, quanto alla società Zeus, già dalla fine del 2014, senza alcun dubbio, questa non disponeva di alcun fondo e non svolgeva alcuna attività agricola; quanto ad Agripom, nel 2015, in base alle dichiarazioni rese dallo stesso amministratore unico Francesco Caroli, detta società disponeva di un solo terreno preso in affitto da Calispa S.p.A. e coltivato a pomodori da inizio aprile a fine agosto 2015 in località Torre Regina Giovanna. La ricorrente, in palese conflitto con quanto dichiarato dai suoi presunti datori di lavoro, sostiene invece di aver raccolto pomodori in zona Mesagne dal 14 luglio al 31 dicembre 2015. A fronte di quanto risultante dai verbali ispettivi, pertanto, la specifica prova contraria richiesta non può certo risolversi nelle irragionevoli dichiarazioni rese da alcuni testi aventi un evidente interesse in causa per aver promosso analoghi giudizi.

La Corte premette che l'iscrizione nell'elenco anagrafico attesta la sussistenza di un valido rapporto di lavoro e della relativa provvista contributiva. Il venir meno di tale agevolazione probatoria, in conseguenza dell'adozione di un provvedimento di cancellazione, onera l'interessato alla dimostrazione in giudizio della sussistenza del diritto preteso e, quindi, dell'effettività del rapporto di lavoro subordinato secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c.

Va evidenziato che la Società Agricola Agripom s.r.l. fu ispezionata da funzionari I.N.P.S. che riferirono circa i risultati dell'indagine con verbale del 19.12.2016 (allegato dall'Istituto) e conclusero, tra l'altro, per il disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro, ingiustificatamente denunciati all'INPS dalla Società per il periodo da luglio 2015 a settembre 2016.

Dal verbale si trae che nelle denunce aziendali la società aveva dichiarato di aver messo a coltura, quale affittuario, vari fondi in agro di Brindisi in zona denominata "Torre Regina Giovanna" di proprietà di Calispa Spa, in agro di Brindisi località denominata "Villanova", in agro di Brindisi in località denominata "Paticchi". Nel corso dell'accertamento, però, sia l'Amministratore unico dell'Agripom Srl, Caroli Francesco, che Murri Francesco (in qualità di socio e di collaboratore nella gestione dell'attività societaria) avevano dichiarato che l'unica superficie di terreno agricolo coltivato dall'Agripom Srl era stato quello oggetto di affitto con la Calispa Spa con contratto stipulato nel marzo 2015.

Coerentemente con quanto affermato da predetti Caroli e Murri, gli ispettori riscontravano che in realtà gli altri terreni, pur formalmente dichiarati in conduzione dell'Agripom s.r.l. di fatto non erano mai stati posseduti e/o condotti in coltivazione dalla medesima società, ma erano stati utilizzati per la coltivazione da altri soggetti.



L'intera attività di coltivazione della S.r.l. Agripom in sostanza era stata svolta esclusivamente sulla superficie di terreno ubicata in località "Torre Regina" di proprietà della Calispa Spa.

Nel corso del primo sopralluogo effettuato in data 1.9.2016 i verbalizzanti avevano precisato di aver trovato intento al lavoro solo Caroli Francesco (che effettuava l'aratura del terreno), nonostante quello stesso giorno risultassero alle dipendenze della Agripom s.r.l. a tempo determinato fino al 31.12.2016 n. 134 dipendenti. Gli ispettori hanno, ancora, precisato che il socio Muri Francesco ha escluso che in determinati periodi dell'anno i braccianti assunti dall'Agripom srl avessero lavorato dichiarando: *"(...) posso solo dire di aver assunto e fatto lavorare circa 110 braccianti nel 2015. Posso dire che di sicuro hanno lavorato solo per circa due mesi, solo per la raccolta dei pomodori, nel periodo da fine giugno ai primi di settembre"*.

Gli ispettori, poi, hanno evidenziato che le dichiarazioni rese dai lavoratori, riportate sinteticamente nel verbale, risultavano lacunose su aspetti essenziali del rapporto di lavoro denunciato in loro favore e che le scarse informazioni fornite si erano rivelate anche inesatte o incongruenti con le dichiarazioni rese da altri lavoratori e con i dati acquisiti agli archivi dell'Istituto.

Orbene la parte appellata con il ricorso introduttivo ha precisato di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda Agripom s.r.l. in agro di Brindisi, Mesagne, dal 14 luglio al 31 dicembre del 2015, per la raccolta di pomodori.

Come evidenziato dall'Istituto appellante, appare poco probabile che si siano potuti raccogliere pomodori a Mesagne fino al 31 dicembre. Nonostante il clima mite del brindisino, infatti, deve ritenersi non verosimile che la raccolta di pomodori a cielo aperto si sia protratta nei mesi invernali e fino a Capodanno.

Con la conseguenza che se da un lato non può escludersi che il terreno fosse adibito a coltivazione dei pomodori, dall'altro non è possibile individuare il numero di giornate effettivamente lavorate, tenuto conto del fatto che la raccolta veniva, evidentemente, effettuata nel periodo *"da fine giugno ai primi di settembre"*, come dichiarato da Muri Francesco.

Si ritiene, pertanto, che l'espletamento dell'attività lavorativa alle dipendenze della citata azienda agricola, posto a fondamento della domanda introduttiva, non ha trovato sufficiente dimostrazione nell'istruzione probatoria e che le conclusioni rassegnate nel verbale ispettivo, appaiono pienamente condivisibili.

Anche la cooperativa Zeus fu ispezionata dai funzionari dell'Inps che riferirono circa i risultati dell'indagine con verbale del 19.12.2016 (allegato dall'Istituto) e conclusero, tra l'altro, per il disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro, ingiustificatamente denunciati all'INPS dalla Società per il periodo da gennaio 2015 a settembre 2016.



Dal verbale di accertamento risultò che la cooperativa Zeus era in qualche modo connessa alla società agricola Agripom SRL, sia in relazione ai soggetti responsabili, sia in relazione alla manodopera bracciantile occupata denunciata da entrambe le società.

Furono ascoltati l'ex amministratore unico (fino a tutto il 2014) della cooperativa Caroli Pietro presente sul fondo sito in agro di Brindisi in zona "Marmorelle" o "Restico", l'attuale amministratore unico (dal 2015) De Leo Francesco presso la casa circondariale di Lecce, i proprietari dei fondi condotti in locazione dalla cooperativa, il consulente aziendale, i lavoratori denunciati dalla cooperativa.

Gli ispettori, alla luce delle dichiarazioni rese e della documentazione visionata, ritennero congruo l'incremento di manodopera che la cooperativa aveva denunciato dall'ottobre 2011 a tutto il 2014. Nell'anno 2015, invece, nonostante la cooperativa non disponesse di alcun terreno, perché rientrati nella disponibilità dei proprietari entro il 2014, per come dichiarato dall'amministratore De Leo Francesco (in data 11.6.2015 con un modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione "*i contratti di fitto stipulati con il sig. Caroli Pietro (...) e con la sig.ra Stabile Vincenza (...) sono cessati alla data del 14.4.2015*"), per come riferito dal consulente aziendale dott. Candita Angelo (che riferì agli ispettori, come riportato a pag. 11 del verbale "*Dall'anno 2014 (...) non mi è stato mai più consegnato, da alcuna persona, alcun contratto, documento di conduzione di altri terreni o di acquisto di prodotti agricoli sulla pianta ed in assoluto alcun tipo di documento giustificativo dello svolgimento di attività agricola della coop. Zeus*"), l'azienda denunciò n. 184 braccianti agricoli per un numero di giornate di 5.567, risultando un incremento ingiustificato rispetto agli anni 2014 (con 18 lavoratori e 1.263 giornate) e 2013 (con 11 lavoratori e 540 giornate).

Caroli Pietro (ex amministratore fino al 2014) e Caroli Francesco (socio e lavoratore della Cooperativa)

dichiararono che i terreni di loro proprietà furono utilizzati dalla cooperativa per la coltivazione fino al 2014 e che successivamente dal 2015 furono coltivati solo ed esclusivamente dai membri della famiglia Caroli senza ricorso a manodopera bracciantile.

Gli ispettori, poi, hanno avuto modo di accertare attraverso le dichiarazioni rese da Caroli Stefano (figlio dell'allora amministratore e socio lavoratore della cooperativa) e dal proprietario del terreno agricolo in zona Cillarese De Rinaldis Saponaro Francesco che in detto terreno, condotto in locazione dalla Cooperativa fino al dicembre 2014, la coltivazione dei carciofi non era andata a buon fine perché piantati a settembre 2014 e completamente rovinati con un trattamento sbagliato di diserbo effettuato a dicembre 2014.

A ciò si aggiunga che i verbalizzati riportavano (pag.13 del verbale di accertamento) che l'unica documentazione contabile-fiscale riscontrata era quella relativa fino all'anno 2014 e che,



successivamente, nessuna ulteriore documentazione contabile e/o fiscale che accompagna l'effettivo svolgimento di un'attività di coltivazione di fondi rustici (per es. documenti di trasporto di prodotti agricoli, fatture di vendita di prodotti agricoli, fatture di acquisto di materiali, attrezzature, materie prime, carburante, prodotti fitosanitari, concimi, ecc.) era stata mai esibita durante l'ispezione.

A fronte di tali emergenze istruttorie, le risultanze contrarie dell'esame testimoniale non sono sufficienti a sostenere l'assunto della lavoratrice appellata secondo cui avrebbe prestato attività lavorativa alle dipendenze della Cooperativa Zeus a r.l. dal 5 maggio al 30 settembre 2015, per 26 giorni, sui terreni siti nelle zone di Mesagne e Brindisi, coltivati a carciofi e pomodori.

In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, pertanto, va rigettata la domanda proposta da Calò Antonia con ricorso introduttivo del 14 giugno 2017 e le spese del doppio grado di giudizio vanno dichiarate irripetibili, stante la dichiarazione prodotta dinanzi al Tribunale dalla parte appellata.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,

definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 2.12.2019 dall'INPS nei confronti di Calò Antonia, avverso la sentenza n. 2343 del 24.10.2019, del Tribunale di Brindisi, così provvede:

Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da Calò Antonia con ricorso introduttivo del 14.6.2017.

Dichiara irripetibili le spese di lite del doppio grado di giudizio.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.

Così deciso in Lecce il 19 giugno 2020

Il Giudice ausiliario relatore
Avv. Paola Zaza

Il Presidente
Dott.ssa Daniela Cavuoto

